



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1262 DEL 23/08/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE O SU SUOLO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE (VASCHE IMHOFF) DENOMINATI GRULLI, LOVA, MORI E RUGGI DI LOCALITA' SASSO IN COMUNE DI ASIAGO (VI).

DITTA: ETRA SPA - BASSANO DEL GRAPPA (VI).

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione allo scarico, Registro n. 147/2015 del 26/08/2015 prot. 60310/2015, relativo agli impianti (vasche imhoff) in comune di Asiago (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società ETRA S.p.A., con nota n.77454 del 20.08.2018, registrata al protocollo provinciale in data 20.08.2018 al n. 54829 relativa agli impianti riportati nella sottostante tabella:

Nome Impianto	Pot. A.E.	Recapito	Limiti	Agglomerato	Carico Agglomerato	Soglia S
Sasso-Grulli	450	Valle dei Mori	Art. 22 c. 3 PTA	24011-Chiesa di Sasso	473 A.E.	499
Sasso-Lova	450	Valle del Sasso	Art. 22 c. 3 PTA	24011-Chiesa di Sasso	473 A.E.	499
Sasso-Mori	450	Suolo Pozzo assorbente	Tab. 2 All. C PTA	24011-Chiesa di Sasso	473 A.E.	499
Sasso-Ruggi	145	Suolo Pozzo assorbente	Tab. 2 All. C PTA	--		499

Preso atto che non sono state comunicate modifiche agli impianti in oggetto;

Vista la nota di avvio del procedimento n. 13436 del 07.03.2019 per il rinnovo delle citate autorizzazioni con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Vista la comunicazione della Società ETRA prot. n. 36558 del 05.04.2019, registrata al protocollo provinciale in data 05.04.2019 al n. 19858, con la quale sono state inviate le schede tecniche degli impianti vasche imhoff in oggetto;

Preso atto che non sono pervenute altre comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Evidenziato che nella tabella soprastante sono riportate le potenzialità degli impianti oggetto del presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

Preso atto che gli impianti in oggetto, ricadendo in Zona Montana per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E. e avendo gli stessi una potenzialità inferiore alla soglia citata (ma superiori a 50 A.E.), sono soggetti *“esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ e COD”*, (art. 22 c. 3 del P.T.A.);

Considerato che attualmente, gli impianti “Sasso-Mori” e “Sasso-Ruggi” sono stati autorizzati allo scarico su suolo mediante pozzo assorbente;

Dato atto che diversamente da quanto previsto con DGRV 3856 del 15.12.2009 con la delibera n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale non ha ricompreso l'impianto di loc. **Sasso-Ruggi** in alcun agglomerato urbano, ha invece confermato gli impianti di loc. Grulli Sasso, loc. **Mori Sasso** e loc. Lova Sasso nell'agglomerato urbano **“Chiesa di Sasso”** – cod. 24010 – ma con un carico inquinato generato pari a **473 A.E.** cioè inferiore alla soglia S (500 A.E.) e pertanto non sono sottoposti al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Preso Atto che come motivato nel precedente provvedimento di autorizzazione allo scarico n. 147/2015 del 26.08.2015, soltanto gli impianti Sasso-Grulli e Sasso-Lova sono autorizzabili come scarichi in corpo idrico superficiale (Valle dei Mori e Valle del Sasso);

Evidenziato che gli impianti Sasso-Mori e Sasso-Ruggi, pur scaricando su suolo mediante pozzo assorbente, ma con scarico proveniente da un agglomerato con un numero di abitanti equivalente inferiore alla soglia S o con una popolazione servita inferiore alla soglia S (500 A.E.), ai sensi dell'art. 30 c. 1 a) e art. 22 c. 2 e 3, sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ ed il COD;

Evidenziato che la DGRV 80/2011 prevede al punto *“Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 AE”* che *“L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni”*;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630).

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ed il Piano Performance anni 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **ETRA S.p.A.** all'esercizio e allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane (vasche *imhoff*) riportati nella sottostante tabella posti in **Comune di Asiago** (VI), sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti prescrizioni:

Nome Impianto	Pot. A.E.	Recapito	Limiti/rendimenti da rispettare allo scarico
Sasso-Grulli	450	Valle dei Mori	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Sasso-Lova	450	Valle del Sasso	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Sasso-Mori	450	Suolo Pozzo assorbente	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Sasso-Ruggi	145	Suolo Pozzo assorbente	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA

- a) Ai sensi dell'art. 22 c. 6 del P.T.A., è richiesta la nomina di un tecnico responsabile e deve essere conservato e compilato un quaderno di manutenzione, per ciascun impianto, per le operazioni di pulizia e controllo. Nei citati quaderni di manutenzione dovranno essere registrate anche tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate al relativo impianto;
 - b) Le operazioni di pulizia e controllo degli impianti dovranno essere eseguite almeno ogni sei mesi e comunque con la frequenza necessaria a garantire il corretto funzionamento di ogni singolo impianto;
 - c) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione delle vasche Imhoff, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore degli scarichi o di determinare un peggioramento della qualità degli stessi, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare alle stesse;
2. che il presente provvedimento ha validità **dal 27.08.2019 al 26.08.2023** e, qualora la Società intenda mantenere gli scarichi anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo **almeno un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
 3. **di avvertire** che:
 - a) questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente

provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

b) ai sensi dell'art. 22 c.4 del P.T.A. l'allacciamento di nuove utenze dovrà essere limitato esclusivamente all'immissione nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche e assimilate;

c) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dei rispettivi impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

d) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

4. di informare che:

a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e ferme restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;

b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società ETRA, al Comune di Asiago, al Dipartimento Provinciale di ArpaV, al Consiglio di Bacino Brenta;

6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 23/08/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio